

**REG. (UE) 1305/2013**  
**PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali**  
**SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo**  
**l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della**  
**silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la**  
**ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il**  
**risparmio di energia e risorse idriche**  
**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture**  
**irrigue**

**ALLEGATO 12**  
**TABELLA DELLE RIDUZIONE E SANZIONI**

**PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI E SANZIONI DI CUI AL DM N. 2588 DEL 10 marzo 2020** pubblicato nella Serie Generale della G.U. n. 113 del 4-5-2020

**1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. **2588** dell'10 marzo 2020, il presente documento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014-2020 – Sottomisura 4.3, comminabili sotto forma di riduzioni dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione dal sostegno stesso.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente documento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall'Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 4.3 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed in loco effettuati sulle domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta sottomisura, compresa l'ammissibilità delle spese.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente documento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

**2. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente documento si adottano le definizioni del bando e le seguenti definizioni:

**Gravità dell'inadempienza:** è data dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

**Entità dell'inadempienza:** dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;

**Durata dell'inadempienza:** dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

**Ripetizione di un'inadempienza:** dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

**3. INADEMPIENZE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità e gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

**4. INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI**

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati

gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata con specifico provvedimento dell'Autorità di Gestione n. 14584 del 5/05/2020

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **5. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO**

In luogo della riduzione del sostegno, l'Organismo pagatore può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui alla sezione 1 prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'Organismo pagatore di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'Organismo pagatore applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

## **6. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

L'Organismo pagatore esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni stabilite nel PSRN e delle disposizioni attuative dello stesso. Esso determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg. UE n. 809/2014.

## **7. ORDINE DELLE RIDUZIONI**

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. Par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese (cfr. Par. 6).

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del Par. 6;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del Par. 4. Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

#### **8. DOLO O NEGLIGENZA**

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

#### **9. APPLICAZIONE DI INTERESSI**

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente documento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario

#### **10. FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Nell'applicazione del presente documento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013

#### **SEZ. 1– METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI**

Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del D.M.2588 del 10/03/2020, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo violato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno/obbligo violato l'Organismo pagatore effettua, separatamente per ciascuna violazione, il calcolo del valore medio tra gravità entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	6%
x >= 4,00	9%

Tali percentuali sono raddoppiate in caso in caso di ripetizione della violazione.

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo violato per ottenere un unico valore di riduzione.

La procedura sopra indicata non si applica nel caso di violazione delle norme in materia di appalti pubblici.

In tal caso le percentuali di correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente sono quelle stabilite, sulla base del D.M. n.10255 del 22 ottobre 2018, dal D.M. n. 14584 del 05/05/2020

Le riduzioni calcolate in tal ultimo modo sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso al beneficiario.

**SEZ. 2– ELENCO DEGLI IMPEGNI ED OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI APPLICABILI (RIEPILOGO)**

Cod.	Descrizione Impegni / obblighi	Riferimento normativo controllo	Montante riducibile	Campo di applicazione: su tutte le domande (100%); a campione (5%); ex post (1%)			Effetti del mancato rispetto degli impegni / obblighi			Indicazioni sull'applicazione della riduzione
				100%	5%	1%	Riduzione	Esclusione	Revoca	
A1	La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30/06/2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione	Misura/Avviso Atti	Operazione	X	X		X			
A2	L'importo della domanda di pagamento del saldo finale non può essere, in ogni caso, inferiore al 10% dell'importo del contributo concesso come rimodulato.	Misura/Avviso Atti	Operazione	X	X		X			
B1	Dare dimostrazione dell'intestazione delle aree espropriate/acquistate/asservite e dei beni immobili acquistati/realizzati al "Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche"	Misura/Avviso Atti	Intervento			X	X			
B2	Manutenere e gestire garantendo la funzionalità delle opere realizzate e delle strumentazioni utilizzate per le attività finanziate, garantendo il ripristino, a proprie spese, di tutte le componenti dell'opera non funzionanti o ammalorate, per almeno cinque anni a partire dalla data di liquidazione del saldo	Misura/Avviso Atti	Intervento			X	X			

Cod.	Descrizione Impegni / obblighi	Riferimento normativo controllo	Montante riducibile	Campo di applicazione: su tutte le domande (100%); a campione (5%); ex post (1%)			Effetti del mancato rispetto degli impegni / obblighi			Indicazioni sull'applicazione della riduzione
				100%	5%	1%	Riduzione	Esclusione	Revoca	
B3	Trasmettere al SIGRIAN i dati di volume misurati o stimati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento) trasmettendo annualmente entro il 31 marzo i dati riferiti all'anno precedente (tipologia di controllo: amministrativo). L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.	Misura/Avviso Atti	Operazione	X	X		X			
B4	Conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all'intervento per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti	art. 49 regolamento (UE) n, 1306/2013	Intervento			X	X			
B5	Rispettare le caratteristiche tecniche di visualizzazione dell'Emblema dell'Unione Europea e delle targhe e dei cartelloni come definite agli artt.4 e 5 del Reg.UE 821/2014 recante le modalità di applicazione del Reg. UE 1303/2013 (tipologia di controllo: amministrativo; in loco ed ex-post).	artt. 4 e 5 del regolamento (UE) 821/2014;  art. 20 DM n. 2588 del 10/03/2020	Intervento	X	X	X	X			

Cod.	Descrizione Impegni / obblighi	Riferimento normativo controllo	Montante riducibile	Campo di applicazione: su tutte le domande (100%); a campione (5%); ex post (1%)			Effetti del mancato rispetto degli impegni / obblighi			Indicazioni sull'applicazione della riduzione
				100%	5%	1%	Riduzione	Esclusione	Revoca	
B6	Non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.	art. 71 del regolamento (UE) (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X		Gli importi indebitamente versati sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

### SEZ. 3 – INDICI DI VERIFICA

#### A) IMPEGNI

A1 La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30/06/2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	presentazione della domanda di saldo con un ritardo inferiore o uguale a 30 giorni
Medio (3)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	presentazione della domanda di saldo con un ritardo compreso tra 31 e 60 giorni
Alto (5)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	presentazione della domanda di saldo con un ritardo maggiore di 61 giorni

A2 L'importo della domanda di pagamento del saldo finale non può essere, in ogni caso, inferiore al 10% dell'importo del contributo concesso come rimodulato.

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	presentazione della domanda di saldo per una percentuale compresa tra un importo inferiore al 10% del contributo concesso come rimodulato ed il 6%	Sempre basso	Sempre basso
Medio (3)	presentazione della domanda di saldo per una percentuale compresa tra un importo < al 6% del contributo concesso come rimodulato ed il 3 %	Sempre basso	Sempre basso
Alto (5)	presentazione della domanda di saldo per una percentuale compresa tra un importo < al 3% del contributo concesso come rimodulato ed il 1%	Sempre basso	Sempre basso

#### B) ALTRI OBBLIGHI

B1) dare dimostrazione dell'intestazione delle aree espropriate/acquistate/asservite e dei beni immobili acquistati/realizzati al "Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche". Il controllo verrà effettuato accertando l'avvenuta registrazione e trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari presso la conservatoria competente del decreto di esproprio/asserimento e/o atto di acquisto.

	Gravità	Entità	Durata
--	---------	--------	--------



Basso (1)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale
Medio (3)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale
Alto (5)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto nel 5° anno dalla data di pagamento finale

B2) impegno di mantenere e gestire garantendo la funzionalità delle opere realizzate e delle strumentazioni utilizzate per le attività finanziate, garantendo il ripristino, a proprie spese, di tutte le componenti dell'opera non funzionanti o ammalorate, per almeno cinque anni a partire dalla data di liquidazione del saldo.

Il controllo verrà effettuato accertando l'esatto adempimento di quanto prescritto nel piano di manutenzione delle opere attraverso relazioni annuali che riportino le attività manutentive svolte.

	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto dal 1 al 3° anno dalla data del pagamento finale
Medio (3)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto dal 4° anno dalla data del pagamento finale
Alto (5)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale

B3) trasmettere al SIGRIAN i dati di volume misurati o stimati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento) trasmettendo annualmente entro il 31 marzo i dati riferiti all'anno precedente. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

Tali dati dovranno riferirsi: ai volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui interessati dagli interventi realizzati (distretti come comunicati al SIGRIAN a seguito della realizzazione degli interventi); ai volumi prelevati alle fonti di approvvigionamento dell'intervento realizzato (fonti come comunicate al SIGRIAN a seguito della realizzazione degli interventi). In caso di presenza di restituzioni al reticolo idrografico tali volumi vanno misurati al nodo di restituzione (nodi come comunicati al SIGRIAN a seguito della realizzazione degli interventi).

	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Ritardo inferiore a uguale a 90 gg. nella comunicazione delle informazioni
Medio (3)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Ritardo superiore a 90 gg. e inferiore o uguale a 180 gg. nella comunicazione delle informazioni
Alto (5)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Ritardo superiore a 180 gg. nella comunicazione delle misurazioni o mancata comunicazione delle informazioni

B4) conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all'intervento per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti

	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	assenza della documentazione riferibile ad un importo inferiore o uguale al 30% dell'importo del contributo concesso come rimodulato		inadempienza accertata al quinto anno successivo alla liquidazione del contributo
Medio (3)	assenza della documentazione riferibile ad un importo compreso tra l'30 ed il 50% dell'importo del contributo concesso come rimodulato	sempre di valore medio	inadempienza accertata tra il secondo ed il quarto anno successivo alla liquidazione del contributo
Alto (5)	assenza della documentazione riferibile ad un importo superiore al 50% dell'importo del contributo concesso come rimodulato		inadempienza accertata al primo anno successivo alla liquidazione del contributo

B5) Rispettare le caratteristiche tecniche di visualizzazione dell'Emblema dell'Unione Europea e delle targhe e dei cartelloni come definite agli artt. 4 e 5 del Reg.UE 821/2014 recante le modalità di applicazione del Reg. UE 1303/2013. In particolare sono previsti i seguenti impegni:

1. In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, garantire la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento;
2. Garantire che il poster o targa o cartellone pubblicitario, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico;
3. Qualora il beneficiario disponga di un sito web, garantire la presenza di una breve descrizione che evidenzii il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed indichi l'entità del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
4. Garantire che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile

	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	violazione impegno 4	Coerente con la- gravità	Sempre basso
Medio (3)	violazione impegno 2 o 3	Coerente con la gravità	Sempre basso
Alto (5)	violazione impegno 1	Coerente con la gravità	Sempre basso

B6) Non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto dal 1 al 3° anno dalla data del pagamento finale
Medio (3)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto dal 4° anno dalla data del pagamento finale
Alto (5)	Coerente con la durata	Coerente con la durata	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale